



# Regione Puglia

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio 273/A VI Legislatura

D. D. L. N. 8 DEL 20/5/1998

**"DISCIPLINA PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE  
PER L'ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TEC-  
NICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA"**



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITA'

SAN/DL/97/00539

## DISEGNO DI LEGGE

**DISCIPLINA PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE PER L'ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA.**

### RELAZIONE

Il profilo professionale dell'Operatore Tecnico addetto all'Assistenza nasce con l'intento di depurare da mansioni improprie o inferiori l'attività dell'infermiere professionale restituendolo a compiti di maggiore professionalità per i quali quest'ultimo è preparato, nonché per la verificata carenza della figura dell'infermiere generico ormai ad esaurimento.

Il nuovo profilo professionale dell'O.T.A. trova il proprio riconoscimento nell'articolo 40 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, che espressamente rinvia ad apposito decreto del Ministero della Sanità l'emanazione del regolamento di accesso ai corsi di qualificazione e disciplina delle specifiche mansioni.

A seguito del predetto "Regolamento" emanato con D.M. Sanità 26.7.1991, n. 295, la Giunta regionale con provvedimento n. 646 del 20.3.1992 ha deliberato l'attuazione dei corsi di qualificazione per O.T.A. da svolgersi presso le scuole infermieristiche delle unità sanitarie locali.

Nella fase di attuazione dei corsi da parte delle Amministrazioni delle cessate unità sanitarie locali è stata esaurita la percentuale del 35% dei posti di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali, come prevista dall'art. 5 del citato D.M. 295/1991, peraltro riservato al personale strutturato del S.S.N.

Preso atto dell'annullamento formulato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 341 del 20.7.1992, in relazione al dettato degli articoli 5 e 6 del citato D.M. Sanità 26.7.1991, n. 295, ove si riconosce alle Regioni la potestà di programmazione numerica del personale





# REGIONE PUGLIA


da adibire nel Servizio Sanitario, la Regione Puglia, con il presente disegno di legge, intende regolamentare l'attivazione dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di "operatore tecnico addetto all'assistenza".

L'iniziativa corrisponde, oltre che alle aspettative e alle richieste delle Organizzazioni sindacali, soprattutto alla necessità di consentire il decollo delle residenze sanitarie e assistenziali nonché dell'assistenza domiciliare integrata.

Per le motivazioni esposte si ritiene necessario riattivare la riqualificazione dei dipendenti del Servizio sanitario prevedendo l'accesso anche ad allievi esterni.

La determinazione del fabbisogno è stabilito annualmente con articolato programma formativo della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA SANITA'  
(Dott. Michele Saccomanno)





# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITA'


4.

## Art. 1


1. La Giunta regionale individua le Aziende Ospedaliere e le Aziende Unità sanitarie locali presso cui sono istituiti i corsi di formazione professionale di "operatore tecnico addetto all'assistenza", di cui all'art.40 del D.P.R. 28 novembre 1990, n.384, e relativo regolamento approvato con decreto del Ministero della Sanità 26 luglio 1991, n.295.
2. Ciascuna Azienda sanitaria, sede di corso, istituisce sezioni per un numero di allievi non inferiore a venti, in funzione del fabbisogno territoriale.
3. Nel programma formativo annuale la Giunta regionale stabilisce il numero dei corsi da assegnare alle sedi di formazione.  
L'ammissione ai corsi di formazione di cui al precedente comma 1 è riservata, in misura non superiore al 50% della disponibilità, al personale ausiliario specializzato, in possesso del diploma della scuola dell'obbligo, in servizio di ruolo presso le unità sanitarie locali. Per gli allievi esterni il requisito minimo di ammissione ai corsi di cui al precedente comma 1 è costituito dal possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.

## Art. 2

La spesa per lo svolgimento dei corsi è a carico del fondo sanitario regionale.



L'ASSESSORE  
(Dott. Michele Saccomanno)





# REGIONE PUGLIA

ALLEGATO "C" Del. G.R. 325/94

## ASSESSORATO BILANCIO-RAGIONERIA-FINANZE

SETTORE RAGIONERIA  
UFFICIO MAGG. E SEGRETERIA

5.

⇒ Settore Proponente: SANITA'

S.D.D.L.: "Disciplina per l'attivazione dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza".

### REFERTO TECNICO (Art. 29 L. 1177 modif. dalla L. 800)

Fonti di finanziamento della spesa prevista:

Non derivano dal D.D.L. oneri a carico del Bilancio Regionale.

Capitoli di Entrate:

Capitoli di Spese:

Spese riferite al presente bilancio:

Spese riferite ai bilanci futuri:  
(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

Note: Si precisa che il Referto Tecnico deve contenere sufficienti criteri ed elementi per la giustificazione della spesa prevista:

Il Dirigente di Settore  
(Dott. Antonia Ventrella)

⇒ Parere del Settore Ragioneria

Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato

Parere negativo per:



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE  
SETTORE RAGIONERIA  
UFFICIO IMPEGNI

All' Assessorato CAPITA'

SEDE

Alla Segreteria della  
Presidenza della G.R.  
SEDE

→ All' Ufficio Legislativo  
della Giunta Regionale  
SEDE

Alla Segreteria della Giunta  
Regionale  
SEDE

Prot. n° 20/P/1765 / U.L. del 23 APR. 1998

OGGETTO: S.D.D.L. : RAN/SDI/97/539 " DISCIPLINA PER L'ATTIVAZIONE DEI

CORSI DI QUALIFICAZIONE PER L'ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIORE  
TECNICO ADDETTO ALLA ASSISTENZA "

(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6).

Si restituisce, in allegato, lo Schema di proposta di Legge in argomento munito del visto di questo Settore.

Il presente nulla osta viene  
rilasciato limitatamente al  
testo vistato dalla Ragioneria.

*RP. 10/0401/65  
5/5/98*

IL CORDINATORE  
(Dr. Carlo SICILIANI)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla III Commissione

consigliare il 22.5.98

